

Il sottoscritto dottor ROBERTO RICCI Notaio in Albenga, con-
studio al Viale Martiri della Libertà 68-B/3, iscritto nel-
ruolo del Collegio Notarile di Savona-----

-----CERTIFICA-----

che con atto a suo rogito in data odierna, in corso di regi--
strazione, tra-----

- Il "COMUNE DI ORTOVERO" con sede in Ortovero (SV), alla-
Via Roma n. 249 (Codice Fiscale: 00341180099), in seguito-
denominato "Comune" e la Società:-----

- "ARROSCIA 2000 S.R.L." con sede in Ortovero (SV), Via Roma-
n. 249 (Codice Fiscale: 01282950094), Capitale Sociale Euro-
18.100,00 interamente versato, iscritta nel Registro Imprese-
di Savona, in seguito denominata "Soggetto Attuatore", nella-
sua qualità di proprietaria delle aree infra indicate-----

-----PREMESSO-----

- che il vigente P.R.G. del Comune di Ortovero, approvato-
con D.P.G.R. n. 861 del 26 ottobre 1995 destina l'area a zo--
na FP1 (Zona di fruizione del paesaggio agrario);-----

- che, in data 26 marzo 2002 il Consiglio Comunale di Orto--
vero con Delibera n. 10 ha identificato l'area in oggetto-
quale sito idoneo per la realizzazione di aree industriali-
ecologicamente attrezzate, ai sensi della L.R. n. 9 del 24-
marzo 1999, sulla base dell'intervento progettato dalla So--
cietà "ARROSCIA 2000 S.R.L.", descritto attraverso gli ela--

borati previsti nella D.G.R. n. 1486 del 28 dicembre 2000;---

- che, la Società "ARROSCIA 2000 S.R.L." ha presentato, in data 21 ottobre 2002 - Prot. 5111, proposta di S.U.A. in variante contestuale agli Strumenti urbanistici vigenti, la quale prevede per l'area in oggetto una destinazione ad area per attività industriali, artigianali e commerciali (Diac 2- Ex Deposito Esplosivi);-----

- che la Società "ARROSCIA 2000 S.R.L." è una società a prevalente capitale pubblico, costituita dal "COMUNE DI ORTOVERO" (socio di maggioranza), dalla "Comunità Montana Ingauna" e dalla "Società di Ingegneria ERDE S.r.l." con sede in Milano, alla Via Solari n. 9;-----

- che il Consiglio Comunale ha adottato il Piano Particolareggiato con deliberazione n. 43 del 30 ottobre 2002;-----

- che la conferenza dei Servizi all'uopo convocata, tramite seduta deliberante svoltasi in data 14 dicembre 2005, ha approvato lo Strumento Urbanistico di cui trattasi;-----

- che le aree succitate risultano individuate in rosso nella planimetria 1:500 che previa lettura e visione si allega al presente atto, quale allegato "C", affinché ne faccia parte integrante e sostanziale;-----

- che il "Soggetto Attuatore" ha la proprietà ed il pieno possesso delle aree indicate in blu nella planimetria 1:500 che, previa lettura e visione, si allega al presente atto, quale allegato "D" affinché ne faccia parte integrante e so--

stanziale, per complessivi mq. 49.169 e precisamente degli-
immobili siti in Comune di Ortovero (SV):-----

- la zona di terreno di circa metri quadrati quarantunmila--
settecentoventi (mq. 41.720), confinante con: Rio Mereo,-
Strada e Mappali 252, 272, 271, 270, salvo altri e migliori;-
già riportato nel Catasto Terreni al Foglio 4, Mappale A,-
ente urbano, ha. 4.17.20 ed ora riportata nel Catasto Fab--
bricati al Foglio 4, Mappale A, Via per Vendone, Cat. E/5;---

- la zona di terreno di circa metri quadrati cinquanta (mq.-
50), confinante con: Mappali 189, 190 e 342.-----
Nel Catasto Terreni è riportata al Foglio 4, Mappale 341,-
ha. 0.00.50, prato, classe 3, R.D. Euro 0,08, R.A. Euro-
0,09;-----

- la zona di terreno di circa metri quadrati duemilacinque--
centoottantuno (mq. 2581), confinante con: Mappali 190, Rio,-
Mappali 343 e 349.-----
Nel Catasto Terreni è riportata al Foglio 4, Mappale 342,-
ha. 0.25.81, bosco ceduo, classe 2, R.D. Euro 0,53, R.A. Eu--
ro 0,13;-----

- la zona di terreno di circa metri quadrati tremiladuecen--
tosettantotto (mq. 3278), confinante con: Mappali 193, 342 e-
Rio.-----

Nel Catasto Terreni è riportata al Foglio 4, Mappale 343,-
ha. 0.32.78, bosco alto, classe 2, R.D. Euro 3,22, R.A. Euro-
0,34;-----

- la zona di terreno di circa metri quadrati seicentocin--
quanta (mq. 650), confinante con: Mappale A, Strada Provin--
ciale per Vendone, Mappali 338 e 380.-----

Nel Catasto Terreni è riportata al Foglio 4, Mappale 352,-
ha. 0.06.50, incolt. ster.;-----

- la zona di terreno di circa metri quadrati ottocentonovan--
ta (mq. 890), confinante con: Mappali 341, 342 per due lati--
e Rio Mereo.-----

Nel Catasto Terreni è riportata al Foglio 4, Mappale 190,-
ha. 0.08.90, sem. arb. irr., classe 3, R.D. Euro 11,49, R.A.-
Euro 12,87-----

pari all'intero come risulta dall'atto di conferma e vendi--
ta, a rogito Notaio Baralis Giorgio di Casale Monferrato del--
20 marzo 2003, Repertorio Numero 60.502, Raccolta Numero--
10.624, ivi registrato il 7 aprile 2003 Numero 413;-----

- che il "Soggetto Attuatore" dichiara di poter assumere--
tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione;-----

-----E' STATA STIPULATA-----

-----CONVENZIONE URBANISTICA-----

-----ai sensi dell'art. 18 della L.R. N. 24/87-----

per l'attuazione delle opere di urbanizzazione previste nel--

l'ambito della P.P. di iniziativa privata della Zona "Diac 2-

- Ex deposito esplosivi" in area dismessa ex deposito mili--
tare di esplosivi LIG22 insediamento produttivo artigianale--
del seguente letterale tenore:-----

-----"Art. 1-----

-----ACCETTAZIONE PREMESSE-----

Le premesse formano parte integrante del presente atto.-----

-----Art. 2-----

-----OGGETTO DELLA CONVENZIONE-----

1 - Costituisce oggetto del presente atto l'attuazione delle-
previsioni edificatorie ed urbanistiche contenute nel P.P.-
di iniziativa privata nella zona Diac 2 - Ex Deposito Esplo--
sivi in area dismessa ex deposito militare di esplosivi-
LIG22, riguardanti i Lotti di cui agli elaborati grafici,-
descrittivi e normativi indicati nelle premesse.-----

2 - Il presente atto sarà registrato e trascritto presso-
l'Agenzia del Territorio competente a cura e spese del "Sog--
getto Attuatore".-----

-----Art. 3-----

-----URBANIZZAZIONE DELL'AREA-----

1 - Il "Soggetto Attuatore" si obbliga nei confronti del-
"COMUNE DI ORTOVERO" a realizzare ed a ultimare a propria-
cura e spese le opere di urbanizzazione previste dal Piano-
Particolareggiato approvato nei modi stabiliti nelle norme-
di attuazione dello strumento urbanistico attuativo e nella-
convenzione.-----

2 - L'esecuzione delle predette opere di urbanizzazione do--
vrà essere conforme alla progettazione definitiva approvata-
dal Comune e sarà soggetta a Permessi di Costruire o a-

D.I.A.-----

-----Art. 4-----

----PROPRIETA' E GESTIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE-----

1 - Nell'ambito del S.U.A. sono individuate le aree da destinare alle opere di urbanizzazione che devono essere attrezzate ed asservite all'uso pubblico; esse dovranno corrispondere a quelle vincolate conformemente a quanto previsto dall'art. 18 della L.R. N. 24/87.-----

Il "Soggetto Attuatore" Società "ARROSCIA 2000 S.R.L.", attraverso la sottoscrizione della presente convenzione si assume inoltre l'obbligo di:-----

- asservire all'uso pubblico, qualunque sia la loro superficie, le aree in proprietà destinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, i cui mappali siano inclusi, anche solo parzialmente, nei lotti di intervento, ivi comprese le aree da adibirsi a verde pubblico, previa realizzazione a propria cura e spese, delle opere indicate al precedente art. 3;-----

- asservire all'uso pubblico le reti infrastrutturali eseguite, la cui gestione e manutenzione sarà a carico del "Soggetto Attuatore" e per esso e/o con esso degli assegnatari dei lotti produttivi riuniti in un apposito Consorzio coattivo di Gestione all'uopo istituendo.-----

2 - L'acquisizione di uno o più lotti produttivi, da parte di imprese artigiane o di piccole e medie imprese industria--

li con eventuale attività di commercio all'ingrosso in relazione all'attività effettuata nell'area, obbligherà le stesse ad aderire ad un Consorzio per la gestione dell'area.-----
Tale Consorzio coattivo, quale esplicito scopo statutario, si assumerà l'impegno, con onere a carico proprio e dei consorziati, di eseguire le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle proprie reti infrastrutturali e di mantenere le aree verdi pubbliche.-----

L'assunzione di tali obblighi nei confronti del Comune avverrà per atto formale, subito dopo la costituzione del Consorzio. Fino al concreto funzionamento del Consorzio gli obblighi destinati a gravare sullo stesso secondo il presente atto faranno carico al "Soggetto Attuatore" Società "ARROSCIA 2000 S.R.L.".-----

-----Art. 5-----

-----REALIZZAZIONE DEI FABBRICATI PRODUTTIVI-----

1 - Il "Soggetto Attuatore" si obbliga, nei confronti del Comune, a realizzare a propria cura e spese e/o a far realizzare dai soggetti assegnatari dei singoli lotti, i fabbricati produttivi previsti nel suddetto S.U.A., nel rispetto delle N.T.A. in esso riportate e secondo gli elaborati grafici facenti parte dello stesso. Eventuali variazioni dei progetti relativi ai fabbricati produttivi, rispetto alle previsioni riguardanti tali immobili riportate nel S.U.A. alle Tav. n. 10a.1, 10b.1, 10c.1 e 10d.1, potranno essere-

approvate dal Comune di Ortovero attraverso il rilascio di titolo abilitativi, anche in forma di DIA, alla costruzione e di eventuali successive varianti allo stesso, semprechè tali modificazioni non siano in contrasto con le N.T.A. della presente S.U.A.-----

2 - Tali edificazioni dovranno essere precedute da specifici Permessi di Costruire o D.I.A., riguardanti i singoli fabbricati, rilasciati dal "COMUNE DI ORTOVERO" dopo la stipula della presente convenzione e dopo la realizzazione delle opere di urbanizzazione pertinenti al lotto di intervento.----

I fabbricati all'interno dei lotti A e B devono essere assenti prima di quelli di cui ai lotti C e D.-----

L'inizio lavori per la costruzione dei fabbricati all'interno dei lotti C e D, non potrà avvenire fino a che almeno il 30% dei fabbricati previsti in detti lotti non sia stata presentata richiesta di rilascio del relativo titolo abilitativo.-----

Non potrà essere rilasciato certificato di agibilità per i costruendi fabbricati se non al termine della realizzazione delle opere di urbanizzazione per il lotto funzionale a servizio dello stesso ed a seguito di positiva verifica della funzionalità delle predette opere di urbanizzazione.-----

3 - Gli obblighi assunti dal "Soggetto Attuatore", in riferimento al presente articolo e all'art. 4 comma 2, potranno essere trasferiti ai terzi assegnatari dei singoli lotti-

produttivi anche prima della richiesta del titolo abilitativo alla realizzazione dei fabbricati.-----

Il trasferimento degli obblighi previsti nel presente articolo dovrà essere esplicitato nell'atto di cessione il quale dovrà prevedere l'obbligo del cessionario di comunicare al Comune entro 10 (dieci) giorni dalla data di stipula del relativo atto, la cessione, unitamente alla richiesta di volturazione degli eventuali Permessi di Costruire o D.I.A. già rilasciati.-----

Nel caso di mancata comunicazione nei termini stabiliti, l'assegnatario subentrante sarà tenuto al pagamento di una somma pari ad 1/10 del valore dell'immobile trasferito, aumentato degli interessi legali calcolati sul periodo intercorrente tra la data di trasferimento e quella dell'accertamento eseguito dal Comune, fatta salva la prescrizione decennale di legge.-----

Il Comune avrà la facoltà di iscrivere ipoteca a garanzia del pagamento predetto.-----

4 - Il "Soggetto Attuatore", che ha assunto l'iniziativa di formazione del piano, autolimita i propri poteri ed assume l'obbligo di assegnare i singoli lotti produttivi tramite avviso pubblico aperto ad imprese artigiane ed a piccole e medie imprese industriali, con eventuale attività di commercio all'ingrosso in relazione all'attività effettuata nell'area, nei limiti di cui alle norme di attuazione del S.U.A.-----

L'avviso pubblico di assegnazione escluderà la partecipazione di aziende classificabili a rischio di incidente rilevante (ex D.Lgs 17 agosto 1999 n. 334) o inquinanti ai sensi delle leggi vigenti, mentre prevederà criteri preferenziali per le aziende localizzate nei Comuni della Comunità Montana Ingauna e per quelle che si impegnino, con specifico progetto, ad incrementare l'occupazione.-----

L'acquisizione di uno o più lotti produttivi all'interno dell'S.U.A. obbligherà l'azienda aggiudicataria, in forza dello stesso atto di aggiudicazione, ad aderire ad un Consorzio per la gestione dell'area.-----

5 - La cessione a terzi assegnatari dei singoli lotti produttivi non libera il "Soggetto Attuatore" originario dagli obblighi e dagli oneri connessi all'edificazione dei fabbricati produttivi, per cui la Società "ARROSCIA 2000 S.R.L." rimane responsabile, in solido con gli assegnatari, per l'adempimento degli stessi.-----

Nel caso di trasferimento soltanto parziale degli oneri e degli obblighi di cui sopra, il "Soggetto Attuatore" rimane responsabile esclusivo nei confronti del Comune per tutti gli oneri ed obblighi non trasferiti.-----

-----Art. 6-----

-----ONERI AFFERENTI I PERMESSI DI-----

-----COSTRUIRE O ALLE D.I.A.-----

1 - In relazione all'intervento edificatorio previsto dal-

P.P. e fermo il disposto di cui al successivo art. 7, il-
"Soggetto Attuatore" originario o gli aventi causa restano-
obbligati a corrispondere al Comune, all'atto del rilascio-
dei singoli Permessi di Costruire o ad avvenuta operatività-
delle singole D.I.A., i contributi per gli oneri di urbaniz-
zazione, secondo quanto previsto dalla delibera del Consi-
glio Comunale n. 15 del 17 aprile 2007, esecutiva a' termini-
di legge, e successive modifiche e/o integrazioni, che il-
"Soggetto Attuatore" dichiara di ben conoscere ed accettare.-

-----Art. 7-----

-----SCOMPUTI DAL CONTRIBUTO DOVUTO DEL COSTO-----

-----DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DI USO PUBBLICO-----

Qualora i soggetti assegnatari dei lotti produttivi si impe-
gnino ad eseguire direttamente quota parte delle opere di-
urbanizzazione, dal contributo dovuto sarà scomputato il co-
sto delle opere di urbanizzazione nei limiti consentiti dal-
la L.R. n. 25/95 e nella misura determinata dal precedente-
art. 6.-----

-----Art. 8-----

-----RAPPORTI CON AZIENDE ED ENTI-----

-----EROGATORI DI SERVIZI-----

Il "Soggetto Attuatore" si obbliga, per quanto attiene al-
l'esecuzione di impianti relativi ai servizi erogati da Enti-
e da Aziende anche non comunali, a richiedere i necessari-
assentimenti e ad eseguire le opere e gli impianti stessi-

nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge.-----

-----Art. 9-----

-----DESTINAZIONI URBANISTICHE E NORME EDILIZIE-----

1 - La superficie del comprensorio è destinata agli usi specificati nel P.P. in premessa indicato.-----

2 - Tutte le aree, gli edifici, gli impianti ed i manufatti non ceduti al Comune, o asserviti all'uso pubblico, rimangono vincolati alle destinazioni d'uso indicate nel P.P., anche in conformità al presente atto ed ai relativi allegati.--

3 - Per quanto riguarda le caratteristiche compositive, ferme restando le volumetrie e le altezze massime stabilite, le tipologie non espressamente indicate come tassative dalle norme di attuazione del P.P. sono da intendersi non rigidamente prescrittive.-----

Esse potranno quindi essere lievemente modificate in sede di approvazione del progetto esecutivo, sempre però nel pieno rispetto dell'estetica, del decoro, delle norme del vigente P.R.G., di tutte le disposizioni urbanistiche e dei regolamenti vigenti, nonchè delle norme di attuazione e degli indirizzi di Piano, i quali presuppongono la realizzazione di una zona industriale artigianale di pregevole livello qualitativo.-----

-----Art. 10-----

-----ATTUAZIONE DEL PIANO-----

1 - La realizzazione del P.P. in premessa indicato dovrà ri--

spettare i seguenti criteri:-----

a) - ogni opera di urbanizzazione ed ogni fabbricato dovrà conseguire un apposito e preventivo Permesso di Costruire o D.I.A., salvo l'assentimento di un unico Permesso o D.I.A. per più edifici ed opere;-----

b) - la realizzazione delle opere di urbanizzazione dovrà essere preventiva rispetto alla realizzazione dei fabbricati produttivi nel rispetto delle disposizioni contenute nelle norme di attuazione del P.P.;-----

c) - modalità e termini di attuazione sono quelli di cui all'art. 19 delle norme di attuazione del P.P.;-----

d) - l'avvenuta ultimazione a perfetta regola d'arte delle opere di urbanizzazione dovrà essere verificata ed attestata dall'Ufficio Tecnico Comunale ai fini e per gli effetti dei successivi artt. 15 e 16;-----

e) - in attuazione di previsioni del P.R.G. o di particolari programmi della Civica Amministrazione, potranno essere determinate dal Comune eventuali priorità nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione anche in relazione ad eventuali forme di finanziamenti pubblici conseguite dal "Soggetto Attuatore" per le realizzazioni nell'area, purchè esse non si pongano in contrasto con le disposizioni relative ai termini di consegna o di cessione di opere.-----

-----Art. 11-----

-----TERMINI MASSIMI DI ESECUZIONE DELLE-----

-----OPERE E DI REALIZZAZIONE DEI FABBRICATI PRODUTTIVI-----

1 - Il "Soggetto Attuatore", salvo quanto previsto nel terzo comma dell'art. 13, si obbliga a realizzare e completare nonchè a rendere agibili le opere di urbanizzazione, ad asservirle all'uso pubblico, unitamente agli impianti e ai manufatti di pertinenza, entro e non oltre il 31 dicembre 2008.-----

2 - Il "Soggetto Attuatore" si obbliga a realizzare, completare ed a rendere agibili i fabbricati produttivi di tutti i lotti funzionali di cui al precedente art. 5 entro il termine decennale di efficacia del piano, nonchè ad assegnare gli stessi od il loro sedime per la successiva edificazione, ad imprese artigiane o a piccole e medie imprese industriali, in base ad una graduatoria formata in seguito ad avviso pubblico, in considerazione delle caratteristiche possedute dalle aziende stesse ed indicate all'art. 5 comma 4 della presente Convenzione.-----

Il bando per la cessione di tali immobili dovrà prevedere l'obbligo per l'azienda aggiudicataria di aderire ad un Consorzio per la gestione dell'area.-----

Il sopra citato obbligo di realizzazione dei fabbricati produttivi potrà essere trasferito ai terzi assegnatari dei singoli lotti anche prima della presentazione della richiesta di Permesso di Costruire o D.I.A. riferito a tali fabbricati.-----

-----Art. 12-----

-----ESECUZIONE DEI LAVORI DI URBANIZZAZIONE-----

-----E RESPONSABILITA' RELATIVE-----

1 - L'esecuzione delle opere di urbanizzazione sarà controllata dal competente Ufficio Tecnico Comunale nel rispetto delle specifiche prescrizioni dettate dal Comune e dalle altre Autorità competenti per materia.-----

I funzionari ed i Tecnici preposti ai corrispondenti Uffici avranno libero accesso ai cantieri.-----

La data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata al Comune a mezzo di raccomandata con preavviso di almeno dieci giorni.-----

2 - Le opere suddette saranno soggette a collaudo in corso d'opera ed a collaudo definitivo da eseguirsi, entro sei mesi dalla fine lavori, a cura degli Uffici Comunali e degli Enti interessati.-----

3 - In ogni caso, il "Soggetto Attuatore" manleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni eventualmente cagionati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.-----

-----Art. 13-----

-----MODALITA' DELL'ASSERVIMENTO ALL'USO-----

-----PUBBLICO DI AREE, OPERE E IMPIANTI-----

1 - Gli impianti pubblici, aree urbanizzate e servizi di cui è previsto - in base al P.P. e al presente atto - l'asservimento all'uso pubblico sono gravati di servitù di uso pub--

blico.-----

2 - La gestione e manutenzione delle reti infrastrutturali degli impianti e delle aree di urbanizzazione secondaria e dei servizi messe in opera, come precisato al precedente art. 4, sarà posta a carico degli assegnatari dei lotti produttivi riuniti in un apposito Consorzio coattivo di Gestione, all'uopo istituito.-----

3 - In caso di inadempienza il Comune potrà ordinare l'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria per rimuovere gli impedimenti al pieno e corretto uso pubblico dell'immobile asservito.-----

4 - Decorso 30 (trenta) giorni senza che l'inadempiente abbia provveduto all'esecuzione dei lavori ordinati dal Comune, quest'ultimo vi potrà provvedere direttamente a spese del primo.-----

-----Art. 14-----

-----TRASFERIMENTO DEGLI IMMOBILI A TERZI-----

1 - In caso di trasferimento, anche parziale, a terzi del compendio immobiliare, il "Soggetto Attuatore" e gli eventuali soggetti subentranti, si impegnano, mediante specifica clausola da inserire nei relativi atti di trasferimento, a porre a carico di eventuali futuri aventi causa tutti gli obblighi ed oneri previsti dai precedenti art. 4 comma 2 e art. 5.-----

Ogni atto di trasferimento dovrà essere comunicato al Comune-

entro 10 giorni dalla data di stipula unitamente all'eventuale richiesta di volturazione dei Permessi di Costruire o D.I.A. già rilasciati. Nel caso di mancata comunicazione nei termini stabiliti, il soggetto subentrante sarà tenuto al pagamento di una somma pari ad 1/10 del valore dell'immobile trasferito, aumentata degli interessi legali calcolati sul periodo intercorrente tra la data di trasferimento e quella dell'accertamento eseguito dal Comune, fatta salva la prescrizione decennale di legge. Il Comune avrà facoltà di inscrivere ipoteca a garanzia del pagamento predetto.-----

-----Art. 15-----

-----INADEMPIENZE-----

1 - In caso di inadempienza alle obbligazioni previste, da parte del "Soggetto Attuatore" o dei soggetti subentranti per quanto eventualmente di loro specifica spettanza ai sensi dell'art. 5 del presente atto, ferme restando le sanzioni di cui alla vigente legislazione, il Comune, previa diffida, potrà sospendere l'esecuzione dei lavori e non far luogo al rilascio dei Permessi di Costruire o D.I.A. nella zona che, a suo giudizio, riterrà interessata dalle suddette inadempienze. In tal caso procederà d'ufficio in danno della parte inadempiente, previo formale preavviso di quindici giorni.---
Avvenuto l'adempimento delle obbligazioni da parte del "Soggetto Attuatore" o dei soggetti subentranti, oppure l'esecuzione in danno, saranno revocati i provvedimenti di sospen-

sione lavori e di diniego di rilascio dei Permessi di Co--
struire o D.I.A., previo rimborso al Comune delle spese so--
stenute.-----

2 - Il Comune potrà, inoltre, dichiarare, in danno del Sog--
getto inadempiente, la risoluzione del presente atto, anche--
senza previa diffida, nei seguenti casi:-----

a) - mancato rispetto dei termini fissati per l'attuazione--
di quanto ivi previsto, salvo i casi di forza maggiore;-----

b) - esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostanziale--
difformità dai progetti approvati, con mancata ottemperanza--
a quanto richiesto dal Comune per il rispetto della conven--
zione;-----

c) - rifiuto a stipulare gli atti di asservimento all'uso--
pubblico delle aree e/o degli immobili, con le modalità e--
nei termini previsti dal presente atto;-----

d) - mancato inserimento da parte del "Soggetto Attuatore" o--
dei Soggetti subentranti, per quanto a questi ultimi trasfe--
rito ai sensi dell'art. 5 della presente, negli atti di tra--
sferimento a Terzi degli immobili, delle clausole previste;--

e) - mancata reintegrazione, nel termine fissato dal Comune,--
della fidejussione di cui all'articolo seguente;-----

f) - mancato adempimento degli obblighi fiscali nascenti dal--
presente atto o ad esso conseguenti;-----

g) - reiterate e gravi violazioni delle altre norme contenu--
te nel presente atto.-----

3 - Nei suddetti casi di risoluzione rimarrà definitivamente e gratuitamente acquisito al Comune tutto quanto ad esso pervenuto per effetto del presente atto, e così, a titolo esemplificativo, gli oneri, i contributi, i conguagli e qualsiasi somma o diritto, dimodochè mai il "Soggetto Attuatore", o i suoi aventi causa, potranno chiedere al Comune la restituzione, il rimborso o il pagamento di quanto sopra.-----

4 - Inoltre, il Comune, all'uopo utilizzando la fidejussione più oltre menzionata, potrà portare a compimento le opere di urbanizzazione relative al Piano Particolareggiato.-----

-----Art. 16 - GARANZIE-----

1 - A garanzia del completo e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente atto e per effetto delle N.T.A. del S.U.A., il "Soggetto Attuatore" si obbliga a consegnare al Comune, alla stipula della convenzione, idonea fidejussione bancaria od assicurativa, rilasciata da Istituto di gradimento del Comune, corrispondente al 100% del costo complessivo delle opere di urbanizzazione a carico del "Soggetto Attuatore".-----

2 - La fidejussione sarà, previa espressa autorizzazione del Comune, ridotta proporzionalmente in relazione alla progressiva attuazione, da parte del "Soggetto Attuatore" delle opere di urbanizzazione previa dimostrazione nel caso di polizza assicurativa dell'avvenuto regolare rinnovo annuale della polizza.-----

3 - Il 20% della garanzia, come sopra prestata, resterà vincolata, quale manleva per gli oneri attinenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione, da eseguirsi nei modi e nei tempi previsti dagli articoli precedenti.-----

4. - Il "Soggetto Attuatore" si obbliga inoltre:-----

a) - ad incrementare il valore della fidejussione, rispetto alla sua entità originaria, qualora risultasse essere insufficiente a coprire i costi delle opere in ragione dell'eventuale sopravvenuto aumento degli stessi;-----

b) - ad aumentare la fidejussione medesima, qualora si dovesse ricorrere ad essa, in tutto o in parte, a seguito di inadempienze del "Soggetto Attuatore".-----

5 - Il "Soggetto Attuatore" si obbliga altresì a consegnare all'Amministrazione Civica, nello stesso termine di cui al comma 1, fidejussione bancaria o assicurativa del valore di Euro 500.000,00 (cinquecentomila) a garanzia dell'edificazione dei fabbricati produttivi.-----

6 - Nei contratti fidejussori dovrà essere inserita la specifica clausola che impegna l'Istituto garante a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio di cui al secondo comma dell'art. 1944 C.C. e della decadenza di cui all'art. 1957 C.C. senza che occorra la pronuncia del Giudice.-----

7 - Le dette fidejussioni potranno essere sostituite da de--

positi cauzionali di uguale ammontare in contanti od in titoli del debito pubblico dello Stato al portatore o garantiti dallo Stato, o in obbligazioni del Comune, titoli valutabili secondo il corso del giorno del deposito, i cui interessi eventuali saranno a favore del depositante, fermi restando gli obblighi di aumento e di reintegrazione innanzi-
previsti.-----

8 - Le fidejussioni saranno svincolate totalmente ad avvenuto integrale adempimento degli obblighi, gravanti sul "Soggetto Attuatore", contenuti nel presente atto.-----

9 - In caso di inadempimento, la cauzione di cui ai commi precedenti potrà essere trattenuta dall'Amministrazione Comunale, in tutto od in parte e senza formalità alcuna, previa semplice comunicazione al "Soggetto Attuatore".-----

-----Art. 17 -----

-----ELEZIONE DI DOMICILIO-----

1 - Per tutte le comunicazioni e notificazioni, in sede giudiziale e stragiudiziale, comunque dipendenti e/o connesse alla presente convenzione, il "Soggetto Attuatore" dichiara di eleggere domicilio unitariamente presso il "COMUNE DI ORTOVERO".-----

2 - Le parti convengono che qualunque modificazione del domicilio come sopra eletto non avrà effetto alcuno nei confronti del Comune ove la suddetta variazione non sia stata-
previamente comunicata all'Amministrazione Comunale con ap--

posita lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anche per l'ipotesi di trasferimento totale e/o parziale a terzi del compendio immobiliare oggetto del P.P.-----

Per espressa volontà delle Parti la forma della comunicazione come sopra indicata non ammette equipollenti.-----

3 - Le comunicazioni indirizzate al domicilio eletto dal "Soggetto Attuatore" si intendono effettuate, per espressa volontà delle Parti, nei confronti di tutti i soggetti su- bentranti, i quali si obbligano, anche in caso di variazioni dello steso, a conservare e/o ad eleggere unitariamente do- micilio ai fini delle comunicazioni e/o notificazioni comun- que dipendenti dalla presente convenzione.-----

-----Art. 18-----

-----TRASCRIZIONE-----

Il presente atto dovrà essere integralmente registrato e- trascritto, a cura e spese del "Soggetto Attuatore", senza iscrizione di ipoteca legale e con esonero per il Conserva- tore competente da ogni responsabilità in merito.-----

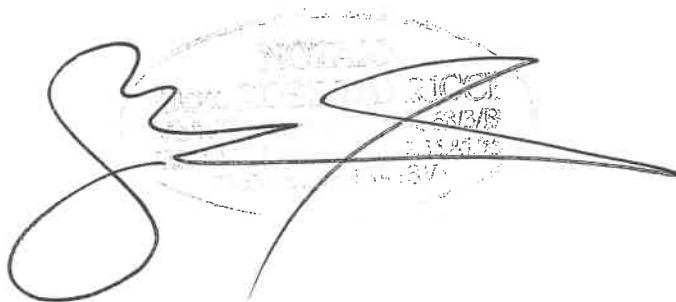
-----Art. 19-----

-----SPESE-----

1 - Tutte le spese inerenti alla stipula, registrazione e- trascrizione del presente atto e sue conseguenti sono esclu- sivamente a carico del "Soggetto Attuatore", che chiede tut- te le agevolazioni fiscali in materia.-----

2 - Restano altresì a carico del "Soggetto Attuatore":-----

- i compensi e le spese, compresi gli oneri tributari;-----
- le spese di tutti gli atti di cessione previsti dalla con--
venzione e sue conseguenti, nonchè quelle relative alla pic--
chettazione, misurazione, ecc. delle aree cedute."-----
Albenga, il quindici giugno duemilasette.-----

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large loop on the left and a series of sharp, sweeping strokes on the right. Overlaid on the signature is a faint, circular official stamp. The stamp contains some illegible text, but the words "ALBENGA" and "1977" are partially visible.